VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 8

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 8

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Stefano CANDIANI.

La seduta comincia alle 15.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Stefano CANDIANI, *presidente*, avverte che il deputato Giorgio Lovecchio ha cessato di far parte della Commissione. Coglie l'occasione per rivolgere al collega Lovecchio un saluto e un ringraziamento per il lavoro svolto.

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.
C. 2962 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, anzitutto rammenta che la Commissione Finanze avvia l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2962, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

Ricorda che, nel corso dell'esame parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento, sono confluite nel provvedimento in esame le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 89 del 2026, di cui l'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione prevede la contestuale abrogazione, con salvezza dei relativi effetti, che reca disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

L'articolo 1, commi da 1 a 4, del provvedimento in esame proroga dal 2 maggio fino al 10 maggio 2026 la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti, già prevista a partire dal 19 marzo dai decreti-legge n. 33 e n. 38 del 2026.

Rispetto ai valori di inizio anno, per il nuovo periodo di riferimento la riduzione dell'accisa per il gasolio è confermata nella stessa misura (20 centesimi al litro), mentre la riduzione dell'accisa per la benzina è di 5 centesimi al litro e quella per il GPL di 2,5 centesimi al litro.

Evidenzia che, con il decreto interministeriale dell'8 maggio 2026, le suddette aliquote di accisa sono state ulteriormente prorogate, dall'11 maggio al 22 maggio 2026, considerando che nel mese di aprile si sono verificate le condizioni per l'attivazione del meccanismo della cosiddetta accisa mobile.

Alla copertura degli oneri derivanti dai suddetti commi, pari a 146,5 milioni di euro nel 2026, si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato.

I commi da 4-*bis* a 4-*quater* dell'articolo 1, introdotti al Senato, riproducendo il contenuto del decreto-legge n. 89 del 2026, prorogano per un ulteriore periodo temporaneo, dal 23 maggio fino al 6 giugno 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti.

Più in dettaglio, il comma 4-*bis*, rideterminа per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno 2026 le aliquote di accisa per la benzina, il gasolio, il GPL e il gas naturale (metano) nelle seguenti misure: benzina: 622,90 euro per 1.000 litri; oli da gas o gasolio usato come carburante: 572,90 euro per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per 1.000 chilogrammi; gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

Rispetto ai valori di inizio anno, per il nuovo periodo di riferimento la riduzione dell'accisa per il gasolio scende a 10 centesimi al litro, mentre dal 19 marzo al 22 maggio la riduzione è stata di 20 centesimi al litro; la riduzione dell'accisa per la benzina è di 5 centesimi al litro e quella per il GPL di 2,5 centesimi al litro.

Con il decreto interministeriale del 5 giugno 2025, le aliquote delle accise per i carburanti sono state rideterminate anche per il periodo dal 7 giugno al 3 luglio attraverso il richiamato meccanismo dell'accisa mobile, con l'utilizzo a copertura delle maggiori entrate derivanti dall'IVA: in tale periodo la riduzione per la benzina e il GPL è confermata nelle stesse misure sopra previste, mentre la riduzione del gasolio scende a 5 centesimi al litro.

Il comma 4-*ter* rideterminа, per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno 2026, in 572,90 euro per mille litri l'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, a condizione che gli stessi biocarburanti soddisfino specifiche condizioni previste dalla normativa europea.

Il successivo comma 4-*quater*, anch'esso introdotto al Senato, interviene sull'ambito di applicazione temporale delle disposizioni in materia di autoconsumo di biometano per le industrie cosiddette *hard-to-abate*, ovvero per i settori produttivi con emissioni di difficile abbattimento.

Il comma 4-*quinquies* quantifica gli oneri derivanti dai commi 4-*bis* e 4-*ter* in 133,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,8 milioni di euro nell'anno 2028.

L'articolo 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato – riproducendo, con alcune modifiche, quanto previsto dal decreto-legge n. 89 del 2026 – introduce un nuovo finanziamento oneroso fino a 100 milioni di euro per il 2026 in favore di Acciaierie d'Italia (ADI), inserendosi nel quadro delle misure urgenti per garantire la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA.

L'articolo 1-*ter*, inserito nel corso dell'esame al Senato, al comma 1, conferma la proroga per il mese di giugno 2026 del credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 89 del 2026 e la copertura finanziaria relativa al maggior onere (pari a 200 milioni di euro).

L'articolo 1-*ter*, ai commi da 2 a 6, inseriti nel corso dell'esame al Senato – con norme che riproducono quanto previsto dal decreto-legge n. 89 del 2026 – conferma le disposizioni concernenti i crediti d'imposta riconosciuti in favore delle imprese agricole e la relativa copertura finanziaria. In particolare, si dispone la proroga per i mesi di aprile e maggio 2026 del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e

benzina a favore delle imprese agricole con conseguente incremento del limite di spesa a 90 milioni di euro per l'anno 2026 (maggiore onere di 60 milioni di euro). Alle medesime imprese si riconosce un credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2026, nella misura del 30 per cento della spesa effettuata nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Il comma 8 reca le disposizioni di natura finanziaria.

L'articolo 1-*ter*, comma 7, inserito anch'esso nel corso dell'esame al Senato – con norme che riproducono quanto previsto dal decreto-legge n. 89 del 2026 – conferma la modifica, a decorrere dal 1° ottobre 2026, della disciplina del rimborso dell'accisa per il gasolio commerciale usato come carburante, riducendo da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale l'amministrazione finanziaria procede al rimborso e disponendo che la richiesta di rimborso deve essere presentata esclusivamente in forma telematica.

L'articolo 1-*quater*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato – con norme che riproducono quanto previsto dal decreto-legge n. 89 del 2026 – incrementa di 80 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, la dotazione del cosiddetto Fondo TPL al fine di finanziare il rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale.

L'articolo 1-*quinquies*, anch'esso introdotto al Senato – ancora una volta riproducendo quanto previsto dal decreto-legge n. 89 del 2026 – stabilisce l'assegnazione a Roma della sede del SEETAC – *South East European Technical Assistance Center*, il primo centro di assistenza tecnica del Fondo Monetario Internazionale in Europa. Il Centro supporterà sette Paesi candidati all'UE nello sviluppo di politiche economiche e fiscali adeguate, con l'Italia che parteciperà attivamente alla sua *governance*.

L'articolo 1-*sexies*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato – con norme che riproducono quanto previsto dal decreto-legge n. 89 del 2026 – ai commi 1 e 2 dispone il differimento (dal 30 giugno al 20 luglio 2026), senza maggiorazioni, del termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva a favore dei soggetti ISA.

L'articolo 1-*sexies*, comma 3 prevede l'estensione fino al 30 novembre 2027 della disciplina vigente in materia bancaria e creditizia in relazione alle società cooperative.

L'articolo 1-*sexies*, comma 4, reca una serie di proroghe di termini inerenti all'estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (cosiddetta rottamazione-*quinquies*) ai carichi degli enti territoriali.

L'articolo 1-*septies* reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4-*bis* e 4-*ter*, dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, limitatamente ai commi da 1 a 6, 1-*quater* e 1-*quinquies* e indica le fonti di copertura finanziaria.

L'articolo 1-*octies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina della prevenzione e del contrasto alle manovre speculative sui carburanti, modificando l'ambito degli accertamenti della Guardia di finanza lungo la filiera dei carburanti. Si specifica, in particolare, che l'attività istruttoria volta al riscontro delle anomalie risalga sino al costo giornaliero di acquisto dei prodotti sostenuto dal titolare dell'autorizzazione petrolifera operante in regime sospensivo, in luogo dei costi di acquisto del greggio e dei prodotti raffinati sui mercati di riferimento.

L'articolo 1-*novies*, inserito al Senato, estende l'ambito soggettivo di applicazione del credito d'imposta (commisurato alla maggiore spesa per l'acquisto di gasolio utilizzato come carburante nei mesi da marzo a giugno 2026 rispetto al mese di febbraio del medesimo anno) alle imprese che operano nel settore dell'autotrasporto di persone ed alle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI.

L'articolo 1-*decies*, introdotto durante l'esame al Senato, interviene sul processo di preparazione di alcuni fertilizzanti, utilizzati nei processi industriali e agricoli.

L'articolo 1-*undecies*, introdotto al Senato, individua i criteri di ammissibilità dei residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare e delle biomasse in

ingresso negli impianti di biogas e di biometano.

L'articolo 1-*duodecies*, inserito durante l'esame al Senato, interviene sul Codice del consumo al fine di contrastare le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste, disponendo un divieto generale di tali sollecitazioni, anche tramite messaggi, verso i consumatori, e specificando che i contatti telefonici, finalizzati alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas e servizi di telecomunicazioni, debbano essere effettuati da un numero che identifichi univocamente il professionista.

L'articolo 1-*terdecies*, inserito dal Senato, modifica la legge 12 settembre 2025, n. 131, intervenendo su quattro misure di credito d'imposta (articoli 6, 7, 19 e 25) applicate nei comuni montani. La disposizione sostituisce, in tutti i casi interessati, il requisito della presenza di una minoranza linguistica storica con soglia minima del 15 per cento della popolazione residente con un criterio esclusivamente territoriale, fondato sulle delimitazioni dei comuni.

L'articolo 1-*quaterdecies*, inserito al Senato, sostituisce il riferimento alla moneta elettronica con quello agli strumenti di moneta elettronica, in materia di obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali. Conseguentemente, con riferimento all'irrogazione delle sanzioni in capo al soggetto obbligato che non abbia accettato un pagamento, di qualsiasi importo, secondo le modalità previste dalla disciplina dei pagamenti elettronici, viene modificato il riferimento al pagamento effettuato con una carta di pagamento con quello al pagamento effettuato con uno strumento di pagamento.

L'articolo 1-*quinquiesdecies*, introdotto al Senato, reca disposizioni in tema di servizio elettrico nelle isole minori interconnesse, stabilendo in particolare che in tali isole i clienti finali siano approvvigionati dalle imprese elettriche minori, a specifiche condizioni tariffarie stabilite dall'ARERA; chiarendo che nelle isole interconnesse i distributori locali sono autorizzati a possedere e gestire, a specifiche condizioni, sistemi di stoccaggio elettrico; prorogando di 20 anni le concessioni di distribuzione delle imprese elettriche minori e disciplinando, infine, il dispacciamento energetico nelle isole non interconnesse.

L'articolo 2 dispone infine che il decreto-legge in esame entri in vigore il 1° maggio 2026, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Stefano CANDIANI, *presidente*, preso atto che nessuno intende prendere la parola, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Rammenta che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella giornata di ieri, il termine per la presentazione di proposte emendative è stato fissato alle ore 10 di domani, venerdì 12 giugno 2026.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.